Cassazione civile sez. I, 22/01/2026, (ud. 09/01/2026- dep. 22/01/2026) - n. 1428

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. IOFRIDA Giulia - Presidente Rel.

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4835/2025 R.G.

proposto da:

He.He., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pratico

Ricorrente

Contro

PREFETTO DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore

Intimato

avverso l'ordinanza del Giudice Di Pace di Torino nel proc.to n. 13929/2022 depositata il 27/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Presidente rel. Giulia Iofrida.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza pubblicata il 27/12/2024, ha respinto il ricorso di He.He., cittadino peruviano, avverso il decreto di espulsione in data 1 ottobre 2022, notificato in pari data, emesso dal Prefetto della Provincia di Torino, per essere lo straniero, in Italia dal 1999, privo di permesso di soggiorno.

In particolare, il Giudice di Pace, premesso che la misura di espulsione discende con carattere di automaticità dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata clandestina e di trattenimento illegale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 del T.U., ipotesi sulla cui sussistenza si espletano accertamenti "affatto vincolanti" del prefetto e pienamente sindacabili da parte del giudice, "automaticità esclusa dalla pronuncia n. 7893 delle S.U. nella sola ipotesi della tardiva presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno", ha osservato che:

- il decreto di espulsione era stato adottato per essere lo straniero privo di permesso di soggiorno, in quanto il ricorrente non aveva ottemperato "all'ordine di allontanamento del Questore di Torino in data 24/10/2014, notificato il 16/2/2015, di rifiuto del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2, lett. b) e s.m.i.)"

- il provvedimento impugnato risultava congruamente motivato, in conseguenza del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo, in sede di valutazione della posizione amministrativa dello straniero sul territorio nazionale, l'Amministrazione valutato anche l'eventuale presenza di circostanze che potevano determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, ritenendo che non ricorressero in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorressero i presupposti di cui all'art. 19 T.U.I. e successive modificazioni;

- il ricorrente aveva dichiarato di non essere interessato a fare rientro nel proprio paese di origine o provenienza, né risultava avere richiesto la concessione di un termine per la partenza volontaria;

- non risultava provata alcuna integrazione sociale, economica o lavorativa dell'attuale ricorrente, essendo il medesimo dal 2014 privo di reddito da lavoro regolare e, anzi, persona pericolosa per la sicurezza pubblica, "stante i precedenti a suo carico";

- dalla consultazione della banca dati collegata all'anagrafe, la sig.ra Pa.Ve. (con la quale il ricorrente aveva dedotto di essere legato dal 2009 e di convivere, essendo gli stessi genitori di una figlia minore, (Omissis)) risultava risiedere, insieme con la minore, a T, "via (Omissis) dal 3/11/2015", mentre il ricorrente risultava essere stato cancellato dalla popolazione residente nel 2015, e, in sede di ritraccio, aveva dichiarato di abitare "in via (Omissis)", risultando, inoltre, la coppia risiedere in due abitazioni diverse già dal 2014, come da nota informativa della Questura di Torino;

- in sede di opposizione a decreto di espulsione non rilevava la pendenza del giudizio relativo all'autorizzazione alla permanenza del familiare di minore italiano ai sensi dell'art. 31 T.U.I, richiesta dal ricorrente al Tribunale per i Minorenni, essendo demandata alla sola autorità giudiziaria competente la decisione sull'autorizzazione e anche all'ingresso e non solo alla permanenza in Italia, del familiare del minore, sebbene raggiunto da decreto di espulsione, e comunque la richiesta ex art. 31 T.U.I. era stata respinta dal Tribunale per i minori di Torino, in quanto il Pubblico Ministero aveva ritenuto il ricorrente pericoloso e capace di condotte che si ponevano in contrasto con i valori fondamentali dello Stato;

- la presenza dei legami familiari, compresa la figlia minore (Omissis), era già stata valutata anche della competente autorità giudiziaria, in sede di ricorso avverso il provvedimento del Questore, che aveva deciso di respingerlo con sentenza, essendo "l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 bis c.p. ...espressamente contemplata tra i reati ostativi indicati dal citato art. 4 comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale fa espresso riferimento ai crimini inerenti la "libertà sessuale"", stante un giudizio di rilevanza degli indici di pericolosità sociale, non bilanciato da significativi elementi di segno contrario attinenti alla condizione sociale e familiare dello straniero.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 30/12/2024, He.He. propone ricorso per cassazione, notificato il 4/3/2025, affidato a sette motivi, nei confronti della Prefettura di Torino (che non svolge difese).

Vi è stata successiva istanza di trattazione congiunta del presente ricorso con altro (iscritto a n. R.G. 1774/2025), vertente su impugnazione della decisione ex art. 31 D.Lgs. 286/1998.

Il ricorso n. R.G. 1774/2025 risulta, tuttavia, essere stato già trattato all'adunanza camerale del 20 novembre 2025 di questa Corte, trattenuto in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione dell'art. 13 c. 2 lett. b), c. 2 bis, art. 5 c. 6, art. 19 c. 1.1- art-13 c. 6 D.Lgs. 286/98, per aver il Giudice di Pace affermato l'automaticità tra l'irregolarità del soggiorno e l'espulsione nonostante la presenza di legami familiari; b) con il secondo motivo, la violazione dell'art. 19 c. 1.1 D lgs 286/98 (testo pre-vigente al DL 20/2023) per aver il giudice negato tutela alla vita privata e familiare del ricorrente adducendo la mancanza di "lavoro regolare" e di comune residenza anagrafica con la compagna e la figlia minore, mentre l'integrazione familiare può sussistere anche senza stabile radicamento lavorativo e anche senza convivenza con i figli minorenni, con cui si abbiano rapporti effettivi e significativi; c) con il terzo motivo, la motivazione apparente in ordine alla condizione di inespellibilità a tutela della vita privata e familiare del ricorrente; d) con il quarto motivo, l'omesso esame di fatti decisivi debitamente allegati nel contraddittorio, e accertati dal Servizio Sociale, "in ordine a: a) lo svolgimento di lavoro sia pure in forma irregolare; b) l'effettiva e continuativa convivenza e (comunque) l'effettività e significatività dei legami familiari del ricorrente con la compagna e la figlia minorenne c) la durata del soggiorno in Italia (dal 2009) d) l'inserimento

sociale"; e) con il quinto motivo, la violazione dell'art. 19 c. 1.1 periodi 3 e 4 D.Lgs. 286/98, per aver il Giudice di Pace formulato il giudizio di pericolosità senza procedere a una valutazione concreta e attuale in considerazione della complessiva condotta di vita; f) con il sesto motivo, il difetto di motivazione, perché apparente, sugli elementi posti a base del giudizio di pericolosità "stante i precedenti a suo carico" e in considerazione esclusiva di un unico precedente penale, di condanna, risalente al 2013; g) con il settimo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla sentenza penale del 18/12/2013, quali la concessione della sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato, intervenuta ex art. 445 cpp, dichiarata dal Tribunale di Torino con ordinanza 11/5/2022.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la complessiva motivazione del provvedimento impugnato.

Si censura una parte della statuizione impugnata, laddove il Giudice di pace ha affermato che "la misura di espulsione discende con carattere di automaticità dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata clandestina e di trattenimento illegale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 del T.U....automaticità esclusa dalla pronuncia n. 7893 delle S.U. nella sola ipotesi della tardiva presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno", e si deduce che invece, in presenza di legami familiari, sia l'art.13, comma 2 bis, D.Lgs. 286/1998, sia l'art.19, comma 1.1. (applicandosi ratione temporis la formulazione antecedente al D.L. n. 20/2023) escludono l'automaticità tra espulsione e irregolarità del soggiorno.

Tuttavia, lo stesso Giudice di Pace ha poi affermato che gli accertamenti del Prefetto sono "pienamente sindacabili" da parte del giudice e ha in effetti esaminato in concreto l'effettività del legame familiare.

Quindi, il senso complessivo della decisione risulta improntato alla sindacabilità in sede giurisdizionale della condizione di inespellibilità sulla base dell'esistenza di stretti legami familiari e di un radicamento socio-lavorativo dello straniero sul territorio nazionale.

Peraltro, il Giudice di Pace ha fatto applicazione del principio di diritto già espresso da questo giudice di legittimità, secondo il quale, in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è "atto obbligatorio a carattere vincolato", sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore, trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass. Sez. Un. n. 22217/2006; Cass. n. 12976/2016; Cass. 15676/2018; Cass. 18788/2020).

Resta quindi fermo il principio per cui il provvedimento di espulsione è in sé un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato e il giudice ordinario, dinanzi al quale il decreto è impugnato, deve controllare unicamente l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione.

3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, in punto di presupposti di inespellibilità per effetto dell'esigenza del rispetto della vita privata e familiare del cittadino extracomunitario, e i motivi quinto, sesto e settimo, in punto di giudizio di pericolosità sociale dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo, sono invece fondati.

3.1. Com'è noto, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce che "Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute ... Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". Il successivo comma 1.2, sempre nel testo applicabile ratione temporis, prevede, inoltre, che: "nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale".

Tale disposizione risulta applicabile anche quando sia formulata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (Cass. n. 30137/2024).

Si è quindi affermato, in Cass. n. 20087/2025, che sia ove venga presentata istanza al Questore, sia ove venga presentata istanza alla Commissione territoriale, in base alla disciplina previgente al D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, l'Autorità amministrativa è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale anche se la richiesta ha ad oggetto un diverso titolo di protezione. Ove, pertanto, tale accertamento da parte del Questore (circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale), in sede di esame della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, sia omesso, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

L'art. 5, commi 5, 5 bis, 5 ter e 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, statuisce quanto segue: "5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Con espresso riferimento ai requisiti per l'ingresso nel territorio nazionale, richiamati dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, sempre nel testo vigente ratione temporis, stabilisce quanto segue: "Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone".

Quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. (violenza sessuale) è espressamente contemplata tra i reati ostativi all'ingresso (e soggiorno) nel territorio nazionale, indicati dal citato art. 4 comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale fa espresso riferimento anche ai crimini inerenti la "libertà sessuale".

E, nella specie, il ricorrente aveva riportato nel 2014 una condanna irrevocabile per tale reato.

Anche in sede di espulsione, tuttavia, l'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007, prevede, con riferimento ai casi in cui l'espulsione amministrativa sia disposta per ingresso e soggiorno illegale, che "Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha

esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Questa Corte ha già affermato che, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità "in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui, nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente" (Cass. n. 19672/2025).

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, questa stessa Corte ha ritenuto, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5 bis), D.Lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso (Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).

E, in tema di opposizione a decreto di espulsione, si è affermato (Cass. n. 28104/2025) che, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal D.L. 20 del 2023, conv. con modif. dalla L. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu (nella specie, si è cassata la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

Quindi, ai fini sia del rinnovo sia della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, devono essere valutate tanto la pericolosità sociale del soggetto, quanto l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta, in necessario bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e il diritto fondamentale della persona.

La prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a elementi fondati su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità. La seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021; Cass. n. 20087/2025, ove si sono affermati i seguenti principi di diritto: "In tema di immigrazione, in base alla disciplina previgente al D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, il Questore che non ritenga sussistenti i presupposti per concedere il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto è tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non ha formulato una specifica richiesta in tal senso."; "In tema di protezione speciale, in base alla disciplina previgente al D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, ove il Questore respinga la richiesta di rinnovo di un diverso permesso di soggiorno, senza verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo."; "In sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, come in sede di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale del cittadino straniero deve essere accertata in concreto e all'attualità ed impone un bilanciamento degli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondo i criteri individuati dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998.").

Dunque, la pericolosità sociale del cittadino straniero deve essere accertata in concreto e all'attualità ed impone un bilanciamento degli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondo i criteri individuati dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998.

3.2. Il secondo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. prescrive che: "Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

La pronuncia di riabilitazione, ex artt. 178 e ss. cod. pen., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e trova il suo duplice presupposto nel decorso del tempo dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e nella buona condotta di cui il condannato deve dare prove effettive e costanti, come testualmente richiesto dall'art. 179 cod. pen, a differenza di quanto è richiesto per l'estinzione del reato ex art. 445, co. 2, cod. proc. pen.

Il provvedimento di riabilitazione richiede quindi un più approfondito esame della condotta del soggetto ed una favorevole considerazione del percorso rieducativo del condannato e ciò è confermato dal fatto che il riconoscimento della meritevolezza del beneficio dipende da una valutazione del giudice che è invece del tutto assente nella pronuncia di estinzione del reato a seguito di patteggiamento. I due istituti sono a tal punto diversi, per esempio, anche sotto il profilo delle ricadute sul casellario giudiziale, che chi ha ottenuto una pronuncia di estinzione a seguito di patteggiamento ha interesse ed è legittimato a richiedere il provvedimento di riabilitazione ove maturi i requisiti necessari.

La non equiparazione, quanto agli effetti penali ed extra-penali, tra riabilitazione ed estinzione del reato ha trovato conferma nella giurisprudenza penale formatasi sul punto (Cassazione penale, Sez. 1, n. 31089 del 18/6/2009; Sez. 1, n. 35893 del 18/7/2012; sez. I, 13/09/2022, n. 1836).

E il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3067/2018, ha seguito tale orientamento giurisprudenziale, con riguardo all'accesso alle funzioni pubbliche.

In materia elettorale, i principi suddetti sono stati ribaditi da questa Corte nella sentenza n. 9890/2025 ("In materia elettorale, in applicazione del D.Lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali ed extra-penali").

3.3. Nella specie, il cittadino peruviano, in Italia dal 1999, era titolare di un permesso di soggiorno fino al 2014, allorché gli è stato revocato il permesso. Lo stesso ha riportato, ai sensi degli artt. 444, 445 cod. proc. pen., condanna irrevocabile, il 14/1/2014, per violenza sessuale nei confronti di persona minorenne, commesso nell'ottobre 2013, con sospensione condizionale della pena inflittagli (un anno e sei mesi di reclusione), reato dichiarato estinto, con ordinanza dell'11/5/2022 del GIP Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. In sede di memoria, nel giudizio di opposizione all'espulsione veniva allegata l'attuale situazione relativa ai precedenti penali, quale emergente dal casellario giudiziario.

Risulta poi, dalla Relazione dei Servizi Sociali, allegata dal ricorrente nel giudizio di merito con memoria del novembre 2023, che lo stesso convive con la compagna sig.ra Pa.Ve. (cittadina peruviana, titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro), in via "(Omissis)", dove, oltre alla suddetta e alla figlia minore ("che effettueranno il cambio di residenza a breve"), vivono il padre della minore e la nonna paterna (titolare del contratto di locazione dell'appartamento) e che il padre, pur non risultando nello stato di famiglia della minore, "vive stabilmente con lei fin dalla nascita".

Nel ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione (prodotto in atti dal ricorrente per cassazione), emesso e notificatogli nell'ottobre 2022, il He.He. invocava l'inespellibilità ex art. 19, comma 1.1., T.U.I., dichiarando di avere intenzione di proporre anche domanda di protezione speciale (la cui presentazione dinanzi alla Questura di Torino risultava tuttavia "assai difficile") e contestando che, in sede di rigetto da parte del TAR Piemonte, nel 2015, dell'impugnazione avverso la revoca del permesso di soggiorno non si era potuta esaminare la nuova condizione di inespellibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quale risultante dall'introduzione con il D.L. n. 130/2020, in conseguenza della lunghissima durata del soggiorno in Italia del medesimo e della situazione familiare in Italia (ove vivono la compagna e la figlia minore, (Omissis)).

Il ricorrente lamenta che, pur avendo egli, anche in memoria, allegato le risultanze documentali (in particolare, la Relazione dei Servizi Sociali e le risultanze del casellario giudiziario), il Giudice di Pace abbia omesso di esaminare tali fatti, pur trattandosi di circostanza decisiva, avendo lo stesso affermato che non risultava provata "l'integrazione sociale, economica o lavorativa" del ricorrente, privo dal 2014, di reddito da lavoro regolare, essendosi dato unicamente rilievo

alle "risultanze anagrafiche", attestanti la residenza, dal 2015, della compagna e del figlio del ricorrente in "via (Omissis)", a Torino, e la cancellazione dall'anagrafe del ricorrente dal 2015, il quale, peraltro, in sede di rintraccio, aveva dichiarato di abitare "in via (Omissis)".

Si sarebbe quindi trascurato di rilevare che egli aveva, come risultante dalla Relazione dei Servizi Sociali, sempre effettivamente convissuto con la compagna e la figlia, dapprima in Via (Omissis) e poi in Via (Omissis), dove perdurava la convivenza.

3.4. Nella specie, in effetti, il Giudice di Pace non ha tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati in relazione alla disciplina applicabile ratione temporis.

I legami familiari sono stati considerati solo in termini di insufficiente prova di una convivenza effettiva, mentre il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare anche le concrete caratteristiche degli stessi legami familiari e la loro effettività, quali risultanti dalla documentazione allegata (relazione dei Servizi Sociali), effettuando poi il menzionato bilanciamento, tenendo conto degli elementi di valutazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998.

Il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva allegato di essere convivente con una donna che aveva un regolare permesso di soggiorno in Italia e un contratto di lavoro, con la quale viveva in un alloggio condotto in locazione in virtù di un contratto ritualmente registrato dalla di lui madre. La sua famiglia originaria era composta anche dalla propria madre, che abitava nella stessa casa, che aveva anch'essa un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro.

Il giudizio sulla pericolosità si è poi prevalentemente incentrato sulla commissione del, pur grave, reato per il quale il cittadino straniero è stato condannato nel 2014.

Tale circostanza, in sé, secondo l'id quod pleurume accidit, ben poteva indurre ad una valutazione di pericolosità. Anche considerato che il reato per cui era intervenuta condanna irrevocabile era ostativo all'ingresso in Italia dello straniero, ai sensi dell'art.4, comma 3, del T.U.I.

Lo stesso Giudice, però, investito comunque, nel 2022-2024, in sede di opposizione al provvedimento espulsivo del 2022, del controllo anche della pericolosità sociale all'attualità, non ha dato il benché minimo rilievo al comportamento del cittadino straniero successivamente alla commissione del reato, che invece aveva portato all'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.

Vero che l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen. non equivale a riabilitazione del reo, stante la diversità degli istituti, ma se ne può tener conto, ai fini della valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero che adduca motivi familiari alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Invero, la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445 c. 2 cpp, presuppone comunque che il condannato non abbia riportato altre condanne e, dunque, il giudizio di pericolosità formulato nel 2024, sulla base del solo precedente penale del 2013, non poteva non prendere in esame anche tali circostanze. Dalla visura del casellario penale del 17/2/2024 non risultavano essere intervenute altre condanne.

Non è stato chiarito in motivazione dal Giudice di Pace a quali altri "precedenti a suo carico" (diversi dalla condanna del 2014) si riferisse quindi il provvedimento espulsivo.

Deve essere affermato il seguente principio di diritto:

"In sede di opposizione all'espulsione, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, e dell'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007, comportano che, laddove il ricorrente, destinatario di provvedimento espulsivo ex art.13, comma 2, lett.b), D.Lgs. n. 286 del 1998, invochi un diritto alla coesione familiare, il giudice deve operare, anzitutto, una valutazione in concreto dell'effettività del legame invocato; in presenza di una condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenuti dal legislatore ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, non opera alcun automatismo ostativo alla chiesta tutela del diritto alla coesione familiare e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, dovendo invece essere accertata, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, la pericolosità sociale del cittadino straniero in concreto e all'attualità".

4. Per quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi da secondo a settimo del ricorso, respinto il primo motivo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Torino, in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi da secondo a settimo del ricorso, respinto il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, dispone che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2026.